



# UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell'Emilia  
Calderara di Reno  
Crevalcore  
Sala Bolognese  
San Giovanni in Persiceto  
Sant'Agata Bolognese

**Delibera N. 17 del 19/05/2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL CICLO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **maggio**, alle ore **11:00**, tenutasi la seduta in osservanza di tutte le formalità di legge, nella sala della Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione .

Il Commissario Dott.ssa Stentella Rita, nominato con Decreto prot. 14191 del 05 febbraio 2021 dal Prefetto della Provincia di Bologna. Si è riunito per deliberare quanto in oggetto.

Partecipa il **SEGRETARIO DELL'UNIONE, TURTURICI SUSANNA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL CICLO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNIONE**

Premesso che

- nell'ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli enti locali è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi ai sensi dell'art. 3/4 D.lgs 267/00 (di seguito TUEL);
- il Corpo Unico di Polizia Locale Terred'Acqua è competente, oltre che per l'accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale e leggi collegate, anche all'irrogazione delle relative sanzioni - comprese le procedure di accertamento contabile, incasso ed eventuali procedure esecutive;
- l'art. 206 D.lgs 285/92 (di seguito NCdS) dispone, ai sensi dell'art. 27 della L. 24/11/81 n. 689, la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative non oblate nei termini previsti dagli articoli 202 (60 giorni dalla notifica del verbale) e 204 (30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione del prefetto a seguito di impugnazione del verbale);
- per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'applicazione del Nuovo Codice della Strada, l'art. 194 (titolo VI - capo I) stabilisce che, in tutte le ipotesi in cui è previsto che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/81, fatte salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del titolo VI del C.d.S. stesso;
- il titolo VI del NCdS contiene, all'art. 202bis, una disposizione specifica in proposito relativamente alla possibilità di rateazione del pagamento nella fase della riscossione volontaria, e conseguentemente per la fase della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal Codice della Strada si fa rimando, per gli istituti di rateizzazione, all'art. 26 della L. 689/81;
- l'art. 26 della L. 689/81 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) stabilisce che *"l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta"*;
- come chiarito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare prot. n. M/2413/13, datata 17.05.2007, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione è del *"soggetto titolare del diritto cioè l'autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27, comma 1, Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell'art. 208 del Codice della Strada"*;

Considerato che:

- a fronte delle richieste di rateizzazione che potranno pervenire risulta opportuno disciplinare in maniera organica le modalità di concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento, sia nella fase della riscossione volontaria sia nella fase della riscossione coattiva successiva alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- appare necessario introdurre criteri omogenei che devono disciplinare termini e modalità di concessione del beneficio, su specifica richiesta del debitore ed in presenza di una condizione oggettiva di disagio economico, circostanza che deve essere tenuta in particolare

considerazione alla luce delle vicende socio-sanitarie del recente periodo, per fronteggiare le quali sono intraprese ad ogni livello dell'ordinamento politico misure di sostegno e supporto relativamente a tutti gli ambiti della vita sociale ed economica;

- tale esigenza sociale viene confermata dall'analisi delle richieste che pervengono alla polizia locale in occasione della spedizione di lotti di ingiunzioni, significando che sotto il profilo motivazionale si riscontra un apprezzabile orientamento da parte di una quota non trascurabile dell'utenza a risolvere le proprie pendenze debitorie laddove messa in condizione di sopportare il relativo sforzo finanziario. Con ciò si presume che l'adozione di misure agevolative in tale direzione porterebbe ad un aumento degli introiti per l'ente;
- l'istituto della rateizzazione, ovvero della dilazione dei termini di pagamento a favore dei bisognosi è pratica consolidata in numerosi ambiti di riscossione e ad ogni grado del procedimento, compresa la sua fase coattiva, come strutturalmente esemplificato nel DPR 602/73 per quanto concerne le imposte, al quale ci si riferisce in via analogica così come previsto dallo stesso art. 202bis NCdS;
- l'attività di riscossione delle sanzioni al Nuovo Codice della Strada può rientrare tra quelle affidate a concessionari esterni con atto di regolamentazione stipulato tra questi e il Corpo di polizia locale, adottando per l'esecuzione della stessa l'ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, e successive intimazioni finalizzate alla riscossione coattiva del credito;
- il suddetto testo unico sulle riscossioni patrimoniali nulla dispone sull'istituto delle rateizzazioni né pone divieto al riguardo, ravvisandosi dunque compatibilità di questa norma presupposto con gli istituti introdotti dalle successive norme sopravvenute e già esaminate;

Valutato, pertanto, congruo e necessario disciplinare l'attività di rateizzazione dei relativi importi sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) la rateizzazione può essere concessa sull'importo di tutti gli atti esecutivi emessi dal Corpo Unico di Polizia Locale, per la riscossione coattiva, che risultano regolarmente notificati e relativi a verbali, ordinanze Prefettizie o sentenze del Giudice di Pace riferiti a violazioni al Nuovo Codice della Strada,
- b) tenuto conto del progressivo adeguamento dei requisiti economici di accesso all'istituto in relazione ai più basilari indicatori economici, la rateizzazione può essere concessa solo qualora il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente sia inferiore ad € 20.000,00;
- c) la rateizzazione non può essere concessa a coloro che risultino morosi rispetto a precedenti rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Nuovo Codice della Strada ovvero ad altre norme il cui ciclo amministrativo sia gestito dal Corpo Unico di Polizia Locale Terred'acqua;
- d) la rateizzazione degli importi in argomento è così disciplinata:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. - ammissibilità della rateazione solo per importi superiori ad euro 100,00</li><li>2. - in rate mensili da un minimo di 2 ad un massimo di 20, ciascuna di importo non inferiore ad euro 100,00</li></ol> <p>(I) per importi fino ad euro 1.000,00 Massimo 10 rate<br/>(II) per importi da euro 1.001,00 ad euro 2.000,00 Massimo 15 rate<br/>(III) per importi da euro 2.001,00 a salire Massimo 20 rate</p> |
|--|

- e) l'istanza di rateizzazione della somma dovuta deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta, posta elettronica o presentata direttamente agli sportelli del Comando del Corpo Unico;
- f) la presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento della somma ingiunta e ogni altra fase del procedimento esecutivo, escluso il calcolo degli interessi legali maturati;
- g) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni di pagamento;
- h) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
- i) in tutti i casi, qualora non venga pagata una rata (compresa la prima) entro la scadenza prevista, il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere oggetto di rateizzazione;

**Acquisiti**, in via preliminare, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 del Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale, Dott. Andrea Piselli, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Luigi Nuvoletto in ordine alla regolarità contabile;

### DELIBERA

1. Di approvare i criteri di rateizzazione degli importi relativi ad ingiunzioni di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada di seguito indicati:
  - a) la rateizzazione può essere concessa sull'importo di tutti gli atti esecutivi emessi dal Corpo Unico di Polizia Locale, per la riscossione coattiva, che risultano regolarmente notificati e relativi a verbali, ordinanze Prefettizie o sentenze del Giudice di Pace riferiti a violazioni al Nuovo Codice della Strada,
  - b) la rateizzazione può essere concessa solo qualora il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente sia inferiore ad € 20.000,00;
  - c) la rateizzazione non può essere concessa a coloro che risultino morosi rispetto a precedenti rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Nuovo Codice della Strada ovvero ad altre norme il cui ciclo amministrativo sia gestito dal Corpo Unico di Polizia Locale Terred'acqua;
  - d) la rateizzazione degli importi in argomento è così disciplinata:

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. - ammissibilità della rateazione solo per importi superiori ad euro 100,00</li><li>2. - in rate mensili da un minimo di 2 ad un massimo di 20, ciascuna di importo non inferiore ad euro 100,00</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>(I) per importi fino ad euro 1.000,00 Massimo 10 rate</li><li>(II) per importi da euro 1.001,00 ad euro 2.000,00 Massimo 15 rate</li><li>(III) per importi da euro 2.001,00 a salire Massimo 20 rate</li></ul> |
|---|

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR.17 DEL 19/05/2021

- e) l'istanza di rateizzazione della somma dovuta deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta, posta elettronica o presentata direttamente agli sportelli del Comando del Corpo Unico;
  - f) la presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento della somma ingiunta e ogni altra fase del procedimento esecutivo, escluso il calcolo degli interessi legali maturati;
  - g) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni di pagamento;
  - h) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
  - i) in tutti i casi, qualora non venga pagata una rata (compresa la prima) entro la scadenza prevista, il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere oggetto di rateizzazione;
2. di autorizzare l'Impresa concessionaria a predisporre gli atti necessari e preordinati a consentire la concessione, da parte del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Terred'Acqua, della rateizzazione degli importi relativi agli atti esecutivi finalizzati alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del nuovo codice della strada alle condizioni tutte già indicate nella presente delibera, ferme restando tutte le conseguenze derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie.
3. La delibera del Consiglio dell'Unione n.16 del 10/7/2013 è sostituita dalla presente.

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL CICLO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa STENTELLA RITA**

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
TURTURICI SUSANNA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).